



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. B4 - Già DGCAS

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 855 del 04-02-2008

Alla Regione Piemonte  
Direzione Attività produttive  
Segreteria Commissione regionale  
per l'artigianato del Piemonte  
Piazza Nizza, 44  
10126 TORINO  
(c.a. att.ne Rosa Pavese)

OGGETTO: Richiesta parere in merito all'idoneità di un titolo di scuola secondaria superiore al fine del riconoscimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 3, c. 1, lett. "b", della legge n. 46/90.

Con messaggio di posta elettronica del 09-01-2008 (di cui per comodità si unisce copia: all. 1) codesta Commissione regionale ha chiesto di conoscere l'avviso di questa Amministrazione circa l'idoneità di un diploma di scuola secondaria superiore (nella fattispecie, un diploma di geometra) ai fini del riconoscimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 3, c. 1, lett. "a", della legge n. 46/90.

Al riguardo, dopo avere premesso che, a seguito della vigenza delle disposizioni recate dal Capo V del Testo unico in materia di edilizia, a far data dal 1° gennaio 2008 la legge n. 46 del 1990 è da ritenersi abrogata, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Nel corso degli anni questa Amministrazione, al fine di fornire riscontro a richieste di parere quale quella presentata da codesta Commissione, essendo sfornita di idonee competenze tecniche, ha provveduto, a propria volta, ad acquisire l'avviso del Ministero della pubblica istruzione.

Detta Amministrazione, tuttavia, a seguito del recepimento a livello costituzionale del principio dell'autonomia scolastica (legge costituzionale n. 3/2001) ha cessato da tempo di rendere pareri circa il valore abilitante dei titoli di scuola secondaria superiore.

Quanto sopra nel convincimento che l'autonomia di cui ogni istituto scolastico gode nel predisporre il contenuto dei propri programmi, rende di fatto inconfondibili titoli aventi identico nome ma rilasciati in città diverse, o addirittura nella stessa città, ma in istituti diversi.



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. B4 - Già DGCAS

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Tale fatto, congiuntamente alla peculiare competenza riservata dalle norme vigenti (v., in particolare, art. 9 del DPR n. 558/99) nelle materie in questione alle camere di commercio e alle commissioni provinciali per l'artigianato, fa sì che siano tali organismi oggi chiamati a valutare, in piena autonomia, il valore abilitante di detti titoli, anche servendosi, ove ritenuto opportuno, degli strumenti a tal fine apprestati dalla legge n. 241/90 (conferenze di servizi; accordi con altre amministrazioni; richieste di parere ad organismi tecnici; ecc.).

Sembra infine opportuno puntualizzare che le indicazioni sopra riportate sono da ritenere valide solo per dichiarazioni di inizio attività presentate prima del 31-12-2007.

Successivamente a tale data, infatti, la mancata emanazione del regolamento interministeriale previsto dall'art. 3, c. 1, del decreto-legge n. 300 del 2006 ha comportato l'abrogazione della legge n. 46/90, nonché la piena vigenza delle disposizioni del Capo V del Testo unico in materia di edilizia (DPR n. 380/2001), tra le quali rileva, in particolare, quella recata dall'art. 109, c. 2, che istituisce l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti al comma 1 del medesimo art. 109.

Poiché il decreto attuativo del predetto art. 109, c. 2 (decreto ministeriale 24-11-2004) pone in capo alle sole camere di commercio la competenza a valutare i requisiti tecnico-professionali che abilitano all'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese di impiantistica, deve ritenersi che, per le domande presentate successivamente alla data del 31-12-2007 e almeno fino all'emanazione del regolamento interministeriale di cui al sopra citato art. 3, c. 1, del decreto-legge n. 300 del 2006, non permanga alcuna competenza in tal senso delle commissioni provinciali per l'artigianato.

IL DIRETTORE GENERALE

Aldo Mancurti